



**STUDIO PIRINU**  
**Consulenti del Lavoro**

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [info@studiopirinu.it](mailto:info@studiopirinu.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

**Ai Sig.ri Clienti dello Studio**

*Circolare n. 19 del 4.12.2023*

**OGGETTO: le responsabilità del Datore di Lavoro in caso di Infortunio del Dipendente.**

Il DPR n. 1124 del 1965 - art.10 (c.d. “Testo Unico Infortuni sul Lavoro”) prevede, in linea di massima, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, dunque, dal risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di infortunio **sul lavoro** o di insorgenza di malattia professionale (cfr. nostre newsletter n. 13/2016, 20/2017, 11/2018 e 4/2021).

Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile quando il fatto, dal quale l’infortunio o la malattia professionale sono derivati, costituisca illecito imputabile al datore di lavoro o alle persone del cui operato egli debba rispondere secondo il C.C.

Di conseguenza, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di misure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, idonee ad impedire che si verifichi un infortunio e si contragga una malattia professionale, la condotta colposa del dipendente non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.

Per avvalersi del diritto all’esonero dalla responsabilità civile il datore di lavoro deve, quindi, dimostrare di avere adottato **tutte** le cautele, e le misure atte ad evitare l’infortunio, fissate nel D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

È importante riflettere sulla circostanza che, qualora in sede penale o civile venga accertata la responsabilità del datore di lavoro per non aver questi adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, è riconosciuta al lavoratore infortunato la facoltà di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito dell’evento infortunistico.

In questo caso il datore di lavoro - risultato penalmente o civilmente responsabile - può essere chiamato a risarcire al proprio dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione (c.d. danno differenziale rappresentato dalla sottrazione fra la somma delle voci di danno civilistiche riconoscibili in concreto all’infortunato e la somma delle corrispondenti indennità conseguenti a voci di danno indennizzate dall’INAIL).

L’INAIL deve erogare le prestazioni anche nei casi in cui sia accertata la responsabilità del datore di lavoro, salvo il diritto di agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di quanto pagato per l’infortunio o la malattia professionale attraverso la c.d. azione di regresso.

I presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso sono l'esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, configurabile soltanto se il fatto che ha causato l'infortunio costituisce reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o da persona a lui collegata, e l'indennizzabilità dell'infortunio, con erogazione di prestazioni assicurative.

Oltre ai reati dolosi e all'omicidio colposo, sono perseguibili d'ufficio anche i reati di lesione personale colposa, grave o gravissima, commessi con violazione delle norme di prevenzione o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia professionale.

Il diritto di rivalsa tramite azione di regresso nei confronti del datore di lavoro è esercitato dall'INAIL in sede giudiziaria nei casi in cui il fatto dal quale deriva l'infortunio costituisca reato attribuibile al datore di lavoro, come accade, ad esempio, nei casi in cui il lavoratore subisca un infortunio sul lavoro a causa della violazione di norme antinfortunistiche da parte del datore, ovvero quando quest'ultimo ometta la predisposizione di mezzi idonei a tutelare l'incolumità e la salute dei propri dipendenti (si pensi ai casi frequenti di cadute da un ponteggio non a norma). In detti casi l'infortunio, a seguito di denuncia obbligatoria, viene dichiarato indennizzabile dall'Istituto, ma il datore di lavoro sarà convenuto in giudizio per accertarne le responsabilità.

Laddove il giudice riconosca una responsabilità del danno in capo al datore di lavoro, l'INAIL eserciterà la rivalsa nei suoi confronti.

**Pertanto, ad evitare responsabilità di natura civile e penale, il datore di lavoro deve poter sempre dimostrare una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, l'addestramento e l'informazione ai lavoratori, la tenuta ed aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi, l'istituzione (ove l'attività lo preveda) della sorveglianza sanitaria. Particolare attenzione dovrà prestare nella consegna dei dispositivi di protezione individuale e nell'assicurarsi che vengano utilizzati.**

Importante sarà attivare, ove previsto, le prescritte indagini tecniche (fonometrie, indagini vibrometriche, etc.) attraverso le quali viene accertata l'idoneità delle aree di lavoro.

È, ad ogni buon fine, consigliabile stipulare una apposita Polizza Assicurativa di **Responsabilità Civile**, con lo scopo di coprire quella parte di risarcimento dovuta all'infortunato e non coperta dall'INAIL, ove dovessero emergere responsabilità a carico del datore di lavoro. Si ritiene utile, inoltre, integrare la predetta Polizza con una garanzia di **"Tutela Legale"**.

Vi preghiamo voler considerare con particolare attenzione il contenuto della presente e vigilare affinché ogni misura di sicurezza sia stata adottata. Questo al fine di prevenire il più possibile gli infortuni garantendo così la tranquillità dei dipendenti e, aspetto da non sottovalutare, quella vostra.

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguaglio dovesse rendersi necessario.

È sempre gradita l'occasione per salutarvi cordialmente.

  
DOTT. GIUSEPPE PIRIN